

Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. D.D. 307 del 18.03.25

F.A.Q. al 06.06.25

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
COMPOSIZIONE PARTENARIATO			
1	04.04.25	L'articolo 4 "Soggetti ammissibili" al comma 2 riporta: "I Soggetti Hub proponenti di cui al comma 1 possono presentare un numero massimo di 2 (due) domande di partecipazione, di cui almeno una in forma congiunta con altri Hub". Si intende con questo che nel caso di presentazione di due domande una deve essere obbligatoriamente in forma congiunta. Nel caso di presentazione di una sola domanda è possibile che la stessa sia in forma singola?	Nel caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione è possibile che la stessa sia presentata in forma individuale. In ogni caso, come stabilito all'articolo 4, comma 4 dell'Invito "Gli Hub [...], in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione del partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso i bandi a cascata, localizzati nelle Regioni Meno Sviluppate [...]"
2	04.04.25	In riferimento alla composizione del partenariato, possono considerarsi ammissibili oltre agli SPOKE, agli affiliati e ai vincitori dei bandi a cascata, anche i soggetti con cui gli SPOKE hanno formalizzato accordi di cooperazione ex articolo 15 l. 241/90 nel Mezzogiorno?	Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, gli Hub, in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni Meno Sviluppate.
3	04.04.25	È possibile presentare anche una sola domanda di partecipazione? Nel caso di presentazione di una sola domanda è possibile che la stessa sia in forma singola?	Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, "I soggetti Hub proponenti [...] possono presentare un numero massimo di 2 (due) domande di partecipazione [...]". Conseguentemente, l'Hub può presentare anche una sola domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione è possibile che la stessa sia presentata in forma individuale e in ogni caso dovrà riguardare la realizzazione di progetti a valere sulle seguenti azioni del PN RIC 2021- 2027: Azione 1.1.2 - Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni meno sviluppate; Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
			ricerca.
4	04.04.25	Sussistono limitazioni in termini di numero di proposte a cui partecipare per i soggetti aggregati alla compagine partenariale?	Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 possono partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di Soggetti proponenti i soggetti attuatori Hub. Questi, in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni Meno Sviluppate specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità delle attività progettuali da realizzare e come specificato al successivo comma 5.
6	04.04.25	Un HUB Società Consortile, in quanto tale, può essere beneficiario di risorse, aldilà dei propri soci? Che tipo di attività può essere finanziata?	L'Hub può esporre proprie attività e relativi costi ove sia in grado di svolgerle e siano ovviamente in coerenza con i contenuti richiesti dall'Invito. Le agevolazioni concesse - nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato - sono nella forma di contributo alla spesa in relazione a costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario come precisati nell'articolo 7 dell'Invito nell'ambito di progetti rispondenti ai requisiti richiesti all'articolo 5 dell'Invito stesso.
8	04.04.25	Nell'articolo 4, comma 8, dell'Invito si fa riferimento a "consorzi stabili, società consortili, ...", questa tipologia di soggetti era stata però esclusa dalla partecipazione come soggetti beneficiari ai bandi PNRR che hanno portato alla costituzione degli Hub. A cosa fa riferimento questo comma? Dovendo selezionare i soggetti beneficiari per il DD.307 tra i partecipanti agli attuali progetti PNRR M4C2, soggetti quali consorzi, società consortili etc. non dovrebbero essercene. È corretto?	Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 comma 5, gli Hub devono individuare i soggetti da aggregare tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni meno sviluppate. Inoltre, ai sensi del comma 6, i predetti soggetti, componenti la compagine di partenariato, possono essere individuati tra quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) indipendentemente dalla forma societaria.
10	04.04.25	Si chiede se la compagine sociale possa differenziarsi nella presentazione della medesima domanda rispetto alle Azioni 1.1.2 e 1.1.3b, oppure se la composizione della compagine progettuale debba rimanere invariata per singola domanda in entrambe le proposte.	La compagine di partenariato è individuata dagli Hub proponenti tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni meno sviluppate, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità delle attività progettuali da realizzare. Pertanto, la compagine può essere differenziata rispetto alle due Azioni 1.1.2 e 1.1.3b che devono essere incluse nella

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
			domanda di partecipazione.
11	04.04.25	Si chiede conferma che il progetto a valere sull'Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione – costituisca un elemento facoltativo e non obbligatorio, che possa essere presentato unitamente alla domanda relative alle Azioni 1.1.2 e 1.1.3b, esclusivamente a discrezione del Soggetto proponente oppure se tale progettualità debba essere considerata obbligatoria ai fini della presentazione e dell'ammissibilità della candidatura.	La presentazione del progetto di potenziamento delle competenze a valere sull'Azione 1.4.3 - Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione del PN RIC 2021- 2027, non ha carattere di obbligatorietà costituendo, tuttavia, elemento qualificante della domanda di partecipazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 dell'Invito.
12	04.04.25	Si chiede conferma se, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Direttoriale, ciascun Soggetto Hub debba presentare per ogni domanda due progetti distinti, uno per l'Azione 1.1.2 e uno per l'Azione 1.1.3b, oppure se sia prevista la presentazione di un unico progetto comprensivo delle due azioni.	Si rimanda a quanto già risposto alla FAQ n. 3.
13	04.04.25	Si chiede se le infrastrutture di ricerca, come definite all'articolo 2, lettera j), possano essere incluse nella compagine dei soggetti beneficiari o esecutori, e quindi partecipare alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle Azioni previste dal presente Invito.	Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'Invito, i Soggetti proponenti sono identificati tra gli attuatori Hub, che partecipano o abbiano partecipato ai progetti PNRR a valere sulla M4C2 a titolarità del MUR. Questi aggregano nella compagine di partenariato i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata che rientrano tra quelli indicati al comma 6 alle lettere a), b), c) e d). Tali soggetti possono essere proprietari o gestori di "infrastrutture di ricerca" come definite all'articolo 2 lettera j). Le attività di progetto e i relativi costi ammissibili sono indicati nell'Invito agli artt. 5, 6 e 7.
14	11.04.25	Il soggetto HUB (o gli HUB nei progetti in forma congiunta) è/sono conteggiato/i nel limite numerico di 15/20 soggetti?	Il Soggetto Proponente Hub, ancorché nel caso di domande di partecipazione presentate in forma congiunta da più Hub, è escluso dal conteggio del numero massimo di soggetti che costituiscono la compagine di partenariato.
15	11.04.25	Nel conteggio del numero massimo di soggetti delle compagini progettuali sono inclusi anche i soggetti Hub? Una Fondazione Hub	Risposta fornita con le FAQ n 6 e n.14.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		può essere essa stessa beneficiaria di risorse?	
16	11.04.25	Considerata la possibilità di differenziare la composizione della compagine progettuale per le Azioni 1.1.2, 1.1.3b e 1.4.3 nell'ambito della stessa domanda, si chiede se una volta selezionati i 15 soggetti beneficiari, sia possibile distribuire la loro partecipazione tra le diverse azioni oppure se sia consentita la variazione dei 15 soggetti fra le azioni.	Tenuto conto di quanto già riportato nella FAQ n. 22, i 15 soggetti selezionati possono distribuirsi liberamente all'interno delle 3 Azioni.
17	11.04.25	Con riferimento alla compagine di partenariato nell'ambito delle Azioni oggetto del DD 307, un ente di ricerca/associazione nazionale consorziato di enti (già partecipante in questa forma ad un Partenariato Esteso) può essere considerato come un singolo soggetto (dei 15/20) ed indicare, in riferimento alle attività da svolgere, una o più delle proprie sedi operative situate nelle regioni meno sviluppate?	Indipendentemente dalla forma societaria, i soggetti ammissibili sono quelli indicati all'articolo 4, comma 6 dell'Invito. Pertanto, un ente di ricerca/associazione nazionale consorziato di enti può essere considerato come un singolo soggetto. Tuttavia, ai fini della corretta determinazione dell'intensità di aiuto, i consorzi stabili, le società consortili, le reti di impresa, devono indicare, nell'ambito delle proprie aggregazioni, i singoli soggetti che saranno beneficiari dell'agevolazione.
18	11.04.25	Con riferimento all'articolo 4, comma 4 del Decreto Direttoriale n.307, "Soggetti ammissibili", viene menzionato che i soggetti facenti parte della compagine progettuale debbano essere localizzati nelle Regioni meno sviluppate. Si chiede pertanto di chiarire se il vincolo geografico si applichi a tutti i soggetti coinvolti nel partenariato – ovvero Spoke, soggetti affiliati agli Spoke e soggetti individuati tramite bandi a cascata. In altri termini, tutti i soggetti facenti parte del partenariato devono essere localizzati al Sud?	Risposta fornita con la FAQ n. 20.
19	11.04.25	Partnership Agreement – Tempistiche e obbligo di presentazione: In riferimento all'articolo 4, comma 9 del medesimo Decreto, è previsto che "Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, il Soggetto Hub e i Soggetti devono realizzare i progetti in forma collaborativa mediante accordi formali (partnership agreement)", si chiede di specificare se il partnership agreement debba essere già sottoscritto e allegato alla	Il Partnership Agreement come riportato all'articolo 3 dell'Allegato 8 "Schema di Disciplinare di concessioni", deve essere trasmesso al MUR ai fini del perfezionamento dell'agevolazione entro 30 giorni dalla trasmissione del Decreto di concessione al Soggetto Hub Capofila.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		domanda in fase di presentazione (entro il 31 maggio), oppure se sia sufficiente trasmetterlo in una fase successiva, nel caso in cui il progetto risulti positivamente valutato.	
50	18.04.25	Si chiede se, nel limite delle due proposte che ciascun Hub può presentare complessivamente sulle azioni 1.1.2 e 1.1.3b, le proposte in forma congiunta debbano essere necessariamente presentate con la stessa compagine o se, al contrario, un Hub interessato a partecipare a entrambe le azioni possa partecipare con Hub diversi ad azioni diverse.	Si precisa che i soggetti Hub proponenti possono presentare un numero massimo di 2 domande e che ciascuna domanda dovrà riguardare la realizzazione di progetti a valere sulle azioni 1.1.2 e 1.1.3b. In relazione a ciascuna domanda sono individuati i soggetti da aggregare. Nel caso di domanda di partecipazione congiunta la compagine di partenariato è composta da un numero massimo di 20 soggetti che l'Hub proponente seleziona tra gli Spoke, soggetti affiliati agli Spoke e soggetti già individuati nei bandi a cascata riferibili sia alla propria aggregazione sia alle aggregazioni guidate dagli altri Hub coinvolti. Inoltre, come richiamato nella FAQ n. 16 pubblicata il 11.04.2025 i soggetti selezionati possono distribuirsi liberamente all'interno delle Azioni, mentre il soggetto Hub, come chiarito alle FAQ n. 26 e n. 27 pubblicate il 11.04.2025, si qualifica solo come proponente.
51	18.04.25	L'Avviso pone delle limitazioni sul numero di proposte che possono essere presentate dai soggetti Hub ma non sul numero di proposte a cui può partecipare un soggetto aggregato (soggetto esecutore Spoke, affiliato agli Spoke, soggetti già individuati attraverso bandi a cascata). Potete confermare che è possibile che un soggetto aggregato partecipi a più di due proposte, di Hub diversi?	Un soggetto esecutore Spoke, affiliato agli Spoke, soggetto già individuato attraverso bandi a cascata partecipa alla compagine di partenariato se selezionato tra i soggetti che già costituiscono l'aggregazione dal soggetto Hub proponente ovvero le aggregazioni guidate dagli altri Hub nel caso di domande di partecipazione presentate in forma congiunta. Tali aspetti sono stati chiariti nella FAQ n. 4 del 11.04.2025.
52	18.04.25	L'articolo 4 dell'Avviso indica che l'Hub può aggregare un numero massimo di 15 soggetti (20, nel caso di proposte congiunte). Potete chiarire se il limite si riferisca alla dimensione complessiva del partenariato oppure al numero di aggregati per cui il partenariato possa essere composto al massimo da: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Hub + 15 aggregati, nel caso di proposte singole; • 1 Hub soggetto proponente + uno o più Hub co-proponenti + 20 aggregati, nel caso di proposte congiunte. 	Risposta fornita con le FAQ n. 14, n. 23, n. 26 e n. 27.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
53	18.04.25	<p>Per l'Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca, secondo l'articolo 4 comma 10 lettera a, è necessario individuare il soggetto che svolge il ruolo di Gestore del Polo. Potete confermare che il gestore del Polo, beneficiario dell'agevolazione, può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) un Hub, indipendentemente dalla forma adottata (Fondazione, società consortile, ecc.); ii) uno dei soggetti aggregati, di qualunque tipologia specificata all'articolo 4 comma 6 (GI, PMI, Università statali e non statali, EPR, OdR pubblici e privati); iii) una (eventualmente nuova) aggregazione, realizzata con un consorzio stabile, società consortile o rete di impresa, formata esclusivamente da soggetti aggregati; iv) una aggregazione che comprenda oltre ai soggetti aggregati anche altri soggetti (anche non inclusi fra quelli all'articolo 4 comma 6). <p>Nel caso in cui siano ammissibili le opzioni iii) e iv), ai sensi dell'articolo 4 comma 8, sarà necessario evidenziare i singoli soggetti dell'aggregazione stabile che beneficino dell'agevolazione?</p>	<p>L'Azione sostiene il consolidamento dei Poli di Innovazione, attraverso la realizzazione di progetti per a) investimenti e b) attività di funzionamento del Polo, come specificato all'articolo 5, lettera B, punto 1 dell'Invito. Nell'ambito di tale Azione, il sostegno può, pertanto, essere concesso esclusivamente al Polo di innovazione come definito all'articolo 2, punto p) dell'Invito. Le condizioni stabilite da tale definizione, unitamente a tutte le altre condizioni sancite dalle disposizioni comuni e dall'articolo 27 del Regolamento (UE) N. 651/2014 devono essere soddisfatte sia a livello della struttura integrata complessiva, sia a livello di ciascuna delle sue singole entità operative che ricevono il sostegno di cui al presente Invito.</p> <p>Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi al proprietario del polo di innovazione, conseguentemente a qualsiasi soggetto che detenga una partecipazione alla proprietà. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi al gestore del polo di innovazione, anche qualora la struttura organizzativa sia diffusa sul territorio e le attività di gestione siano realizzate in diverse sedi.</p> <p>In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agevolazione è concessa per il sostegno alla realizzazione di progetti di investimenti e funzionamento dei Poli di Innovazione ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (UE) 651/2014 con le seguenti intensità di aiuto: a) 50% dei costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti, aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione di cui all'articolo 107, par. 3, lett. a) del TFUE e di 5 punti percentuali per i poli di cui all'articolo 107, par. 3, lett. c) del TFUE; b) 50% dei costi ammissibili per gli aiuti al funzionamento. <p>-l'agevolazione potrà essere concessa esclusivamente ai soggetti della compagine partenariale (hub, Spoke, soggetti affiliati agli Spoke e soggetti individuati attraverso bandi a cascata) che partecipino o abbiano partecipato ai progetti PNRR a valere sulla M4C2 a titolarità del MUR, dotati di personalità giuridica ovvero essere un consorzio di imprese privi di personalità giuridica distinta.</p> <p>In tutti i casi, è necessario individuare attività progettuali e costi programmati per ogni soggetto che beneficia dell'agevolazione. Lo stesso deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili.</p>

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
54	18.04.25	Si conferma che tra i soggetti da aggregare ai fini della costituzione del partenariato, possano essere inclusi soggetti NON localizzati nelle Regioni meno sviluppate con un contributo nella misura massima del 15%?	A integrazione e chiarimento di quanto risposto nelle FAQ n. 18, 20 e 21 pubblicate l'11.04.2025 si specifica che ai fini della costituzione della compagine di partenariato gli Hub proponenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'Invito, individuano i soggetti da aggregare tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni meno sviluppate. Considerando che le attività progettuali dovranno essere realizzate nell'ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate in una misura pari ad almeno l'85% e che possano essere previste attività realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese nelle Regioni meno sviluppate, in una misura non superiore al 15%, si assume che il soggetto che può svolgere queste ultime attività ed esporre i relativi costi sia l'Hub proponente.
64	24.04.25	Un Ateneo, Spoke o Affiliato allo Spoke o vincitore di bando a cascata, che ha sede solo al nord può essere aggregato dall'HUB ai fini della costituzione della compagine di partenariato?	Risposta fornita nella FAQ n. 54.
98	23.05.25	Ai fini della costituzione della compagine di partenariato per la partecipazione al bando, l'art. 4 prevede che gli Hub proponenti possono individuare, tra gli altri, "soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni meno sviluppate". Un'azienda, con sede legale in Reggio Emilia, opera anche in diverse sedi secondarie, una delle quali localizzata in Campania (peraltro, la sede campana risulta beneficiaria di un ulteriore BAC nell'ambito del Partenariato Esteso MICS, in qualità di sede localizzata in una Regione meno sviluppata). Nell'ambito del bando a cascata del CN MOST, l'azienda svolge e rendiconta le attività progettuali esclusivamente presso la sede principale di Reggio Emilia. Posto quanto sopra, la domanda è: nella circostanza in cui l'HUB del MOST intenda presentare una domanda di partecipazione al bando in oggetto, l'azienda può rientrare tra i soggetti aggregabili al	Ad integrazione della risposta fornita nella FAQ n. 91, si chiarisce che ai fini della localizzazione delle attività progettuali conta l'ubicazione delle sedi operative dei soggetti che compongono la compagine di partenariato.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		partenariato, a condizione che svolga e rendiconti le proprie attività di ricerca presso la sede localizzata in Campania (Regione meno sviluppata)? Oppure la circostanza che l'azienda partecipa al progetto MOST solo presso la sede di Reggio Emilia è ostativa al coinvolgimento dell'azienda nel partenariato per il bando in oggetto?	
SOGGETTI AMMISSIBILI			
20	11.04.25	L'articolo 4 co. 4 recita "Gli Hub di cui al comma 1, in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni Meno Sviluppate, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità delle attività progettuali da realizzare. Domanda: Questo significa che i beneficiari del bando possono essere esclusivamente soggetti con sede legale o operativa nelle Regioni Meno Sviluppate?	Per l'85% del costo progettuale, sì. Tuttavia, come disposto dall'articolo 5, comma 5 dell'Invito "Il progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate, in una misura non superiore al 15% (quindici per cento) del totale dei costi ammissibili e prevedano ricadute positive sui territori di tali Regioni. Pertanto, il 15% del costo delle attività progettuali può essere assicurato da soggetti localizzati e operativi in tali aree.
21	11.04.25	L'articolo 5 co. 5 prevede che "le attività progettuali dovranno essere realizzate nell'ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in una misura pari ad almeno l'85% (ottantacinque per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. Il Progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate, in una misura non superiore al 15% (quindici per cento) del totale dei costi ammissibili e prevedano ricadute positive sui territori di tali Regioni in termini occupazionali, di capacità di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitività delle imprese e producano effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione	Ai fini della determinazione della percentuale di costi ammissibili riferibili ad attività progettuali realizzate in aree non comprese in quelle delle regioni target del PN, assume rilievo la localizzazione della sede/unità operativa in cui le attività devono essere svolte.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		dell'innovazione a vantaggio di tali Regioni, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze" Domanda: Nel calcolo della percentuale del 15% va considerata l'ubicazione del soggetto beneficiario (sede operativa) o il luogo di realizzazione delle attività?	
22	11.04.25	L'articolo 4 comma 2 prevede che "I Soggetti Hub proponenti di cui al comma 1 possono presentare un numero massimo di 2 (due) domande di partecipazione, di cui almeno una in forma congiunta con altri Hub". Domanda: Nel caso in cui un HUB decida di effettuare una sola domanda a valere sull'Avviso, può presentare questa unica domanda in forma singola o congiunta?	Fermo restando quanto indicato nella FAQ n. 1 pubblicata il 04.04.2025, nel caso in cui l'Hub decida di proporre un'unica domanda di partecipazione questa può essere presentata sia in forma singola sia in forma congiunta.
23	11.04.25	Nell'ambito di una domanda di partecipazione è possibile prevedere 15/20 soggetti sull'Azione 1.1.2 ed altri (diversi dai precedenti) 15/20 soggetti sull'Azione 1.1.3b)?	No. Il numero massimo di soggetti che costituiscono la compagine di partenariato è riferito alla domanda di partecipazione nel suo complesso e non al numero di soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti. Il numero massimo di soggetti aggregabili dall'Hub proponente sarà 15 nel caso di domanda individuale e 20 nel caso di domanda di partecipazione presentata in forma congiunta.
24	11.04.25	Definito il partenariato di 15/20 soggetti, è possibile coinvolgere solo una parte di esso sulle singole azioni?	Fermo restando che gli Hub devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra quelli in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4 dell'invito, il soggetto proponente individua i soggetti da coinvolgere per la realizzazione di ciascuna azione tenuto conto delle loro specializzazioni, competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità delle attività progettuali.
25	11.04.25	Accreditamento su piattaforma QIIR: l'HUB deve inserire la propria struttura come Impresa, Università, Ente pubblico di ricerca o Altro organismo di ricerca?	Ai fini dell'accreditamento sulla piattaforma QIIR il Soggetto Proponente Hub si configura in funzione della propria natura giuridica come risultante dagli atti costitutivi/ statuto e in funzione alle attività prevalenti che svolge.
26	11.04.25	Un HUB che partecipa a una proposta in forma congiunta di cui è Capofila (Soggetto Proponente) un altro HUB può essere soggetto	No. L'articolo 4 dell'Invito attribuisce ai soggetti Hub la qualifica di soggetti proponenti e che, come tali, possono presentare un numero massimo di 2 (due) domande di partecipazione,

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		esecutore di attività e beneficiario di contributo?	di cui almeno una in forma congiunta con altri Hub [...]” e, altresì devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato. L'Hub non può conseguentemente essere presente, come soggetto esecutore, in domande proposte da altri Hub.
27	11.04.25	Premesso che un HUB può presentare fino a un massimo di due proposte in qualità di Soggetto Proponente, ci sono limiti al numero di partecipazioni di un hub in proposte presentate in forma congiunta di cui è Capofila (Soggetto Proponente) un altro HUB?	Tenuto conto anche della risposta fornita nella FAQ n. 26, il soggetto Hub si qualifica solo come Soggetto Proponente.
28	11.04.25	Il Coordinatore Tecnico – Scientifico può essere individuato anche fra i soggetti della compagine progettuale diversi dall'Hub?	Sì, l'Invito non stabilisce vincoli nel merito.
29	11.04.25	L' Articolo 4 "Soggetti ammissibili" al comma 1. riporta quanto segue: Possono partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di Soggetti proponenti, anche in forma congiunta, i soggetti attuatori (Hub), che partecipano o abbiano partecipato ai progetti PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 2 a titolarità del MUR, per gli investimenti richiamati al precedente articolo 1 comma 2. Nel caso di partecipazione in forma congiunta da parte di più Hub, questi individuano al proprio interno l'Hub che si qualifica quale Soggetto Proponente. Pertanto, un HUB può presentare solo due proposte come Soggetto proponente (capofila), in forma singola e/o associata, mentre può essere partner di altre proposte senza limitazioni?	L'articolo 4, comma 2 dell'Invito prevede che “I soggetti Hub proponenti [...] possono presentare un numero massimo di 2 (due) domande di partecipazione, di cui almeno una in forma congiunta con altri Hub [...]”. Lo stesso articolo, al comma 4 dispone che "Gli Hub di cui al comma 1, in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata [...]". L'Hub non può conseguentemente essere presente, come partner, in domande proposte da altri Hub.
30	11.04.25	L'articolo 4 comma 5 dell'Avviso, in caso di domanda di partecipazione individuale, prevede un numero massimo di 15 soggetti ammissibili. Tale valore è da riferirsi al numero massimo di soggetti che presentano la domanda di partecipazione o tale numero massimo è da considerarsi in relazione alle singole azioni che ciascuna domanda	Risposta fornita con la FAQ n. 23.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		deve realizzare?	
55	18.04.25	<p>L'articolo 4 "Soggetti ammissibili" comma 4 recita: Gli Hub di cui al comma 1, in forma individuale o congiunta, devono individuare i soggetti da aggregare ai fini della costituzione della compagine di partenariato tra i soggetti esecutori Spoke, i soggetti affiliati agli Spoke e i soggetti già individuati attraverso bandi a cascata, localizzati nelle Regioni meno sviluppate, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità delle attività progettuali da realizzare. Quesito: non ci è del tutto chiaro come si concilia la previsione dell'articolo 4 comma 4, che pare limitare la composizione del partenariato ai soli soggetti localizzati nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 5 ".... Il Progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate, in una misura non superiore al 15% (quindici per cento) ..." In quale forma si concretizzerebbe la spesa nelle aree non comprese nelle Regioni meno sviluppate, considerato che non sembrerebbe ammissibile la partecipazione di soggetti non localizzati nelle Regioni meno sviluppate?</p> <p>Si conferma che i soggetti NON localizzati nelle Regioni meno sviluppate NON possono essere inclusi nel partenariato?</p>	Tenuto conto delle FAQ n. 54, si conferma.
56	18.04.25	Si conferma che gli HUB, da considerarsi quali Poli di Innovazione, possono partecipare all'azione 1.1.2?	Si conferma.
68	02.05.25	Aziende e controllate: si chiede di chiarire se un soggetto privato affiliato ad un Centro Nazionale possa partecipare, in qualità di soggetto beneficiario, a una proposta progettuale con una propria società controllata.	Risposta fornita con la FAQ n. 51 pubblicata il 18 aprile 2025.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		In caso di risposta affermativa, si domanda se sia necessario che la suddetta società controllata risulti formalmente inclusa nella compagine del Centro Nazionale, oppure se possa essere identificata specificamente ai fini della presentazione della proposta in risposta al Decreto Direttoriale n. 307.	
69	02.05.25	Si richiede un chiarimento su quali modalità siano considerate idonee per valorizzare la partecipazione dimostrativa di soggetti pubblici quali comuni, regioni e altri enti territoriali alle proposte progettuali. Sarebbe utile ricevere indicazioni sulle possibili forme di coinvolgimento, al fine di poter strutturare proposte progettuali che tengano adeguatamente conto del ruolo e del potenziale contributo di tali soggetti pubblici, senza che essi stessi siano soggetti beneficiari.	La documentazione relativa a termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse non prevede limitazioni circa le modalità di partecipazione dimostrativa di soggetti pubblici alle proposte progettuali. Conseguentemente i soggetti coinvolti potranno definire autonomamente i più adeguati strumenti per l'attivazione di eventuali forme di collaborazione/ partecipazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, una dichiarazione di intenti, un protocollo di intesa o un accordo tra le parti.
91	14.05.25	In riferimento ai chiarimenti forniti nelle FAQ n. 20 e n. 54, si chiede di precisare quali siano i requisiti soggettivi e oggettivi per individuare i soggetti considerati ammissibili ai fini della partecipazione all'Avviso e della corretta rendicontazione dei costi (art. 4 comma 4). In particolare, si rileva una incoerenza tra quanto indicato nella FAQ n. 20, che ammette lo svolgimento di attività progettuali da parte di "soggetti localizzati e operativi" anche in aree non comprese nelle Regioni meno sviluppate (nel limite del 15% del costo totale), e quanto riportato nella FAQ n. 54, che limita tale possibilità al solo Hub proponente. Si chiede pertanto un chiarimento in merito alla possibilità di ammettere al finanziamento, nell'ambito del 15%, di Spoke, Affiliati e beneficiari di bandi a cascata con sedi localizzate nelle Regioni del Centro-Nord.	Ai sensi dell'articolo 4 comma 4, possono partecipare alla manifestazione di interesse solo Spoke, Affiliati e beneficiari di bandi a cascata localizzati nelle Regioni target del PN RIC, fatta esclusione per l'Hub che può avere localizzazione nelle Regioni del Centro Nord. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, ognuno dei soggetti componenti la compagine di partenariato, individuata ai fini della partecipazione all'Invito, realizzerà le attività progettuali con proprie sedi operative presenti nelle Regioni target, sostenendo costi ammissibili nella misura almeno pari all'85% dei costi totali di progetto. Qualora tali soggetti componenti la compagine di partenariato, individuata ai fini della partecipazione all'Invito, dispongano anche di unità operative al centro nord possono partecipare al progetto anche con tali unità operative, nella misura massima del 15% del totale dei costi ammissibili. Ferma restando la normativa sugli aiuti di stato e nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 651/2014, anche l'Hub, direttamente e/o per il tramite dei propri soci che rappresenterebbero unità operative dello stesso, può presentare costi nella misura del 15% del totale dei costi ammissibili.
92	14.05.25	La sede operativa, localizzata in una delle Regioni meno avvantaggiate, di un'impresa con sede legale in una delle regioni non	La risposta è fornita nella FAQ n. 91.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		destinatario della misura di agevolazione, può essere inclusa nel partenariato partecipante alla proposta?	
93	14.05.25	Un'impresa, con sede legale nel Nord Italia, che dispone di una sede secondaria regolarmente registrata in una delle Regioni indicate, che però attualmente non è operativa (nessun dipendente o attività svolta), sta valutando di partecipare al bando, attivando la sede in questione e realizzando nella stessa la totalità delle attività progettuali, incluso l'inserimento di personale dedicato e la realizzazione degli investimenti previsti. È considerata ammissibile la partecipazione al bando in questo caso, anche in assenza di bilanci o attività preesistenti riferiti a quella sede, purché venga dimostrata l'effettiva operatività della stessa nell'ambito del progetto (quindi entro l'inizio del progetto), con tracciabilità delle spese e rendicontazione conforme?	No, le unità si assumono già operative.
99	23.05.25	La faq 91 spiega che “anche l'Hub, direttamente e/o per il tramite dei propri soci che rappresenterebbero unità operative dello stesso, può presentare costi nella misura del 15% del totale dei costi ammissibili”. Alla luce di tale affermazione, sembrerebbe aprirsi la possibilità che un Hub (i cui soci generalmente sono tutti i partner di progetto PNRR) inserisca nel progetto PON i soci del sud, che sono altresì partner di progetto nel progetto PNRR, come “full partner” (ex art 4 comma 4 del bando) e, contestualmente, inserisca i propri soci del nord (sempre partner nel PNRR) come unità operativa dell'Hub. Alla luce della faq 91, si chiede conferma di tale diverso inquadramento dei partner (altresì soci) a seconda che siano localizzati al Sud o al Nord.	Si conferma.
102	06.06.25	Alla luce di quanto indicato nella FAQ 93, secondo cui le unità devono essere già operative al momento della presentazione della domanda, quali criteri vengono utilizzati per verificare tale operatività? In	Tenuto conto che i soggetti che costituiscono la compagine di partenariato sono, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'Invito Spoke, affiliati o vincitori di bandi a cascata degli Investimenti PNRR M4C2 già realizzati o in corso di implementazione, le sedi di

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		particolare, cosa si intende esattamente per 'personale assunto che lavora nella sede'? È sufficiente che il personale sia formalmente trasferito da altre sedi prima della scadenza della sottomissione della domanda affinché la sede sia considerata operativa, oppure sono richiesti ulteriori requisiti o evidenze documentali?	svolgimento delle attività progettuali sono quelle già operative sui progetti PNRR.
103	06.06.25	Chiarimento relativo all'Avviso indetto con Decreto Direttoriale MUR n. 307 del 18 marzo 2025, alla luce della FAQ n. 91 del 14.05.2025. Si chiede conferma che un'Università pubblica non localizzata nelle Regioni target del PN RIC possa partecipare all'Avviso esclusivamente in qualità di socio dell'HUB proponente (in particolare come Unità Operativa dello stesso HUB) e non come soggetto indipendente componente della compagine di partenariato.	Si conferma.
104	06.06.25	Si chiede se una sottostruttura possa partecipare a più progetti a valere sullo stesso invito, ovvero se sussistono dei vincoli e/o delle limitazioni in tal senso.	Risposta fornita nella FAQ n. 50, pubblicata il 18.04.25.
REQUISITI DEI PROGETTI			
5	04.04.25	Come si conciliano i differenti tetti di investimento previsti per l'azione 1.1.2 e 1.1.3b? La proposta progettuale deve avere quadri economici differenti rispettando il minimo e massimo degli importi stabiliti per le varie azioni?	Ai sensi dell'articolo 5 "Requisiti dei progetti", i progetti presentati per ciascuna Azione 1.1.2, 1.1.3b e 1.4.3 presentano un proprio programma di spesa come disposto al comma 9 della lettera A e al comma 7 della lettera B e C. Per ciascun progetto è, inoltre, indicata la soglia minima e massima di costo complessivo del programma di spesa.
7	04.04.25	Rispetto ai criteri di premialità previsti dal Decreto 359 del 21.03.2025, la coerenza con la strategia EUSAIR in che termini deve essere dimostrata? È possibile tener conto anche di altri programmi europei senza limitarsi alla cooperazione interregionale?	Sarà cura dei soggetti proponenti indicare gli elementi necessari per ricondurre il progetto negli ambiti richiesti dai criteri di valutazione, inclusi quelli di premialità.
9	04.04.25	L'articolo 5A, comma 10, stabilisce la durata minima delle proposte progettuali in 18 mesi, eventualmente prorogabili per un massimo di	In considerazione di quanto disposto dall'articolo 63 del Reg. (UE) 1060/2021 secondo cui i termini di ammissibilità della spesa per il sostegno dei fondi è fissato al 31 dicembre 2029,

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		12 mesi. Si chiede un chiarimento su quale sia la durata massima ammessa per le proposte al netto della eventuale proroga.	al fine di consentire la corretta gestione delle operazioni di chiusura del programma, si ritiene che la durata massima dei progetti non possa superare la data del 30 giugno 2028, al netto di eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi. Tale assunto consente di assicurare che la data di conclusione dei progetti (proroga compresa) non vada oltre il 30 giugno 2029.
31	11.04.25	Nell'ambito dell'azione 1.1.2, con quali attività può partecipare l'Hub considerate le "spese ammissibili" di cui all'articolo 7?	Risposta già fornita con la FAQ n. 6 pubblicata il 04.04.2025.
32	11.04.25	Poste le soglie massime di budget per le tre azioni è indicato un importo massimo per singola domanda?	Coerentemente con quanto disposto all'articolo 5, è possibile proporre un progetto per ciascuna Azione con un programma di spesa il cui costo complessivo minimo e massimo è stabilito nell'Invito in relazione alla presentazione di una domanda di partecipazione presentata in forma individuale o in forma congiunta da parte dell'Hub. Conseguentemente, l'importo massimo richiedibile a livello di domanda di partecipazione sarà pari alla somma dei massimali previsti, a seconda che si presenti una domanda in forma individuale o congiunta.
33	11.04.25	Nell'Avviso è indicato un limite minimo di durata (18 mesi) e un limite massimo di proroga (12 mesi) ma non è indicato un limite massimo della durata da indicare in proposta. Esiste tale limite?	Risposta già fornita con la FAQ n. 9 pubblicata il 04.04.2025.
34	11.04.25	I limiti di budget riferiti alle Azioni 1.1.2 - 1.1.3b - 1.4.3 rappresentano il costo totale del progetto, oppure l'agevolazione escluso il cofinanziamento?	Per ciascuna delle Azioni i limiti minimi e massimi del programma di spesa come stabiliti all'articolo 5 dell'invito sono riferiti al costo totale di ciascun progetto.
83	09.05.25	Si richiede conferma in merito alla possibilità per più Unità Operative di designare un unico soggetto in qualità di Referente o Coordinatore scientifico e amministrativo del progetto.	Ai sensi di quanto disposto all'articolo 5 dell'Invito il Coordinatore Tecnico-Scientifico deve essere indicato per ciascun progetto oggetto della domanda di partecipazione.
105	06.06.25	All'articolo 5 lettera C) Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione comma 3 punto a) è indicato che il Piano di sviluppo delle competenze deve prevedere, tra l'altro, 1) percorsi formativi di	Il Piano di sviluppo delle competenze prevede per l'Azione 1.4.3 l'articolazione di uno o più degli interventi elencati alla lettera a) comma 3 dell'articolo 5. I soggetti beneficiari possono prevedere nella proposta la realizzazione di azioni di rafforzamento delle competenze, i cui costi sono ammissibili conformemente a quanto stabilito dall'articolo 31

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		<p>alto profilo tecnologico per lo sviluppo di figure professionali e/o l'aggiornamento delle competenze per la transizione industriale, digitale ed ecologica, con attenzione alla parità di genere e alle nuove competenze "Science, Technology, Engineering e Mathematics" (STEM), della durata minima di 60 ore ed erogati da Soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali. I destinatari degli interventi previsti, punto b) saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> il personale in forza (imprenditori, manager, lavoratori e collaboratori esterni) delle imprese componenti il partenariato per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale di cui alla precedente lettera A (azione 1.1.2), nonché delle imprese aggregate al Polo di Innovazione di cui alla precedente lettera B (azione 1.1.3b); il personale in forza (imprenditori, manager, lavoratori e collaboratori esterni) di altre imprese, individuate attraverso bandi a cascata degli investimenti del PNRR di cui all'articolo 1 comma 2 purché ubicate in una delle Regioni meno sviluppate. <p>Dalla lettura di quanto sopra sembrerebbe che gli interventi formativi debbano essere realizzati da Soggetti accreditati e non dalle singole imprese, a maggior ragione in quanto le imprese, i cui dipendenti saranno destinatari degli interventi, non possono essere completamente note alla data di presentazione degli interventi (imprese aggregate al polo di innovazione, altre imprese individuate attraverso Bandi a cascata ubicate nelle Regioni meno sviluppate). Inoltre, se i titolari degli interventi fossero le imprese, tra le spese ammissibili ci sarebbero dovuti essere i costi per le attività dei soggetti accreditati erogatori degli interventi. Nel caso in cui si confermi che i soggetti titolari a presentare sono quelli accreditati (Enti di formazione e Università) è possibile prevedere che le attività vengano svolte in partenariato con le imprese interessate e che queste ultime partecipino ai costi attraverso</p>	<p>del Reg. (UE) 651/2014 e rappresentati nell'articolo 7, lettera C) della manifestazione di interesse. Con riguardo ai percorsi formativi, i soggetti che erogano la formazione, secondo quanto previsto all'art. 5, lettera c), comma 3.a.1 devono essere soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali o regionali.</p> <p>I costi ammissibili, per quanto riguarda i percorsi formativi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> spese di personale relativo ai formatori; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti; spese di personale delle imprese relative ai partecipanti in formazione; spese generali indirette riferite alle ore di frequenza alla formazione.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		il pagamento del personale dipendente in formazione?	
106	06.06.25	<p>Art. 5 - Sezione C (Azione 1.4.3), comma 3b: si indica che i destinatari degli interventi di formazione debbano essere solo personale di imprese nel partenariato PON o beneficiarie di bandi a cascata nelle Regioni meno sviluppate.</p> <p>I corsi di formazione potrebbero essere aperti anche a personale di destinatari non presenti al punto 3b, non richiedendo per essi alcun contributo sul bando PON?</p> <p>Vi è un rapporto minimo, nel caso, da rispettare tra iscritti di soggetti delle imprese e altri discenti raggiunti con percorso formativo?</p> <p>I corsi di formazione eleggibili possono essere erogati solo da realtà accreditate? C'è un meccanismo per cui anche iniziative di formazione proposte per es. da enti di ricerca o enti privati non accreditati possano essere eleggibili?</p> <p>Laddove, per esempio, nel percorso vi sia tra gli organizzatori un soggetto accreditato, sono rendicontabili i costi dei formatori provenienti da enti aderenti al progetto PON?</p>	<p>Tenuto conto di quanto pubblicato nella FAQ n. 105 si precisa ulteriormente che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, sezione C, comma 3, lettera b), può accedere alle attività di rafforzamento delle competenze sviluppate nel Piano anche il personale in forza ad altre imprese non ricadenti nella compagine di partenariato purché riconducibili agli investimenti del PNRR di cui all'articolo 1 comma 2, e ubicate in una delle Regioni meno sviluppate.</p> <p>Per tali imprese saranno quindi ammissibili i costi per il personale posto in formazione e sarà riconosciuta loro un'agevolazione corrispondente a quanto stabilito e alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera C dell'Invito. In tal caso e solo per l'Azione 1.4.3, le predette imprese si configureranno quali beneficiari dell'agevolazione e per esse l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi, in particolare, dell'articolo 31 "Aiuti alla formazione" del Regolamento (UE) N. 651/2014, nonché di tutte le altre pertinenti disposizioni previste dall'Invito per l'Azione 1.4.3, avuto specifico riguardo per il rispetto del divieto di doppio finanziamento e della regola sul cumulo. L'aiuto sarà registrato su RNA. Nell'Invito non è indicato nessun limite al numero di soggetti che potranno essere posti in formazione.</p>
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE E INTENSITÀ DI AIUTO			
35	11.04.25	<p>Relativamente alla realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale l'Avviso specifica che se tali attività sono attuate da soggetti non economici, il sostegno pubblico esula dall'applicazione della disciplina degli aiuti e potrà essere concesso in misura pari al 100%.</p> <p>Questa previsione non è riportata in relazione alla realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione. Si intende quindi che, per i soggetti non economici, che partecipano alla realizzazione dei Poli di Innovazione si applicheranno le intensità di aiuto previste dall'articolo 27 del GBER? O anche in questo caso il sostegno pubblico esula dall'applicazione della disciplina degli aiuti e potrà essere concesso in misura pari al 100%?</p>	<p>Con riferimento alle intensità di aiuto, l'articolo 6 dell'Invito stabilisce che "Le agevolazioni di cui al presente Invito sono concesse nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato e in particolare del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. nella forma di contributo alla spesa."</p> <p>In particolare, "Per la realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere sull'Azione 1.1.3b, sono applicate le disposizioni dell'articolo 27 Aiuti ai Poli di innovazione, per le attività individuate al comma 5 e al comma 7 del Reg. (UE) 651/2014." Si conferma, quindi, che le intensità di auto applicabili a tali progetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 50% dei costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti materiali e immateriali, con una maggiorazione di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
			cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato; - il 50 % dei costi ammissibili per gli aiuti al funzionamento relativamente alle spese di personale e alle spese amministrative sostenute per attività di animazione e di marketing del Polo e per la gestione delle infrastrutture.
36	11.04.25	Nel quadro delle attività specifiche degli hub, è corretto che il budget richiesto per queste attività possa essere esclusivamente nella linea 1.1.3b e che il contributo previsto sia al 50%? Considerando che l'HUB è da considerarsi polo di innovazione, vorremmo avere conferma del motivo per cui non viene previsto un finanziamento al 100% per tali attività, nonostante la finalità della misura	Con riferimento alle intensità di aiuto, si conferma che, come previsto dall'articolo 6 dell'Invito, per la realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere sull'Azione 1.1.3b si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del Reg. (UE) 651/2014 e le relative intensità massime di aiuto, come anche riportato nella FAQ n. 35. Ai sensi, infatti, del punto 67 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), ai fini dell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, "Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa".
37	11.04.25	Nell'ambito dell'azione 1.1.2, Si conferma che per gli Hub l'intensità di aiuto ammonti al 100% del costo dell'attività, in quanto soggetti non economici?	Come previsto dall'articolo 6 dell'Invito, il sostegno pubblico potrà essere concesso in misura pari al 100% del totale dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale attuate da Soggetti che svolgono attività a prevalente carattere non economico. Per la disciplina di dettaglio relativa alla fattispecie del "Finanziamento pubblico di attività non economiche", si rimanda a quanto riportato al par. 2.1.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 414/01) sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
38	11.04.25	Nell'ambito dell'azione 1.1.3b, quale è la percentuale massima di aiuto che può essere riconosciuta all'Hub?	Risposte fornite con le FAQ n.35 e 36.
39	11.04.25	È corretto che per l'azione 1.1.3b l'intensità di aiuto al 50% dei costi ammissibili si applica sia a soggetti pubblici che privati?	Sì, è corretto. Si vedano le risposte alle FAQ n.35 e 36.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
40	11.04.25	Con riferimento all'articolo 6, Decreto Direttoriale n. 307, "Agevolazione concedibile e intensità dell'aiuto", si chiede di chiarire, per ogni Azione, se la soglia debba essere interpretata come percentuale massima dell'agevolazione concedibile rispetto ai costi ammissibili, oppure se tale valore rappresenti il limite massimo dei costi ammissibili rispetto al valore complessivo del progetto, implicando quindi un cofinanziamento obbligatorio a carico del soggetto proponente pari alla percentuale restante. Ad esempio, per quanto riguarda l'Azione 1.1.2, la soglia massima di aiuto, pari all'80%, si riferisce all'agevolazione oppure ai costi ammissibili? Medesima questione per quanto riguarda l'Azione 1.1.3b e 1.4.3 dove la soglia massima è pari al 50%.	Ai sensi dell'articolo 2, punto 26 del Reg. (UE) N. 651/2014 le intensità dell'aiuto di cui all'articolo 6 dell'Invito devono essere intese come l'importo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.
70	02.05.25	Cofinanziamento: nel contesto del finanziamento previsto per i Poli di Innovazione, con riferimento all'articolo 6, paragrafo B) dell'Azione 1.1.3b si chiede: è corretto affermare che, in base alla politica di coesione 2021–2027 e all'articolo 112 del Regolamento (UE) 2021/1060, le Regioni Meno sviluppate possano beneficiare di tassi di cofinanziamento fino all'85%?	Il tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 112 del Reg. (UE) 2021/1060 si riferisce all'importo massimo del sostegno UE dei fondi per ciascuna priorità che nel caso di regioni meno sviluppate può raggiungere l'85%. Tuttavia, il tasso effettivo di cofinanziamento discende dall'Accordo di Partenariato per l'Italia che ha inizialmente attribuito al Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e competitività" 2021-2027 un tasso di cofinanziamento di circa il 66,05% e la restante quota a carico di risorse del Fondo di Rotazione (legge 183/87). Diversamente l'intensità di aiuto deve intendersi come l'importo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri. Nello specifico, secondo l'articolo 6 dell'invito, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato e in particolare del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. nella forma di contributo alla spesa e con specifico riferimento all'Azione 1.1.3b ai sensi dell'articolo 27 "Aiuti ai Poli di innovazione", per le attività individuate al comma 5 e al comma 7 del Reg. (UE) 651/2014.
71	02.05.25	Modalità per cofinanziamento: quali sono le modalità previste per la copertura della restante quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari?	Risposta fornita con le FAQ n. 41 pubblicata il 11 aprile 2025 e n. 70.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
107	06.06.25	Avrei bisogno di un chiarimento rispetto all'azione 1.1.3b e in particolare: gli interventi di consolidamento dei Poli di Innovazione sono riferiti a Poli già esistenti? non è prevista la possibilità di crearne di nuovi? Rispetto agli investimenti ammissibili, la faq 53 dichiara che <i>"Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi al proprietario del polo di innovazione, conseguentemente a qualsiasi soggetto che detenga una partecipazione alla proprietà"</i> . Come viene verificato il requisito di proprietà?	L'Invito non prevede la costituzione di nuovi Poli di Innovazione. Secondo quanto disposto all'articolo 4, commi 9 e 10 dell'Invito i soggetti che costituiscono la compagine devono presentare un <i>Partnership agreement</i> , che con specifico riferimento ai Poli di Innovazione, chiede, alla lettera c) del comma 10, che sia fornita <i>"l'indicazione degli asset che ciascun soggetto apporta alla compagine di partenariato per la realizzazione delle attività progettuali"</i> . Le verifiche dei titoli che attestano la proprietà saranno svolte in funzione dei beni oggetto dagli investimenti infrastrutturali che il Polo intende realizzare come richiamati all'articolo 5, lettera B) comma 1, punto a).
SPESE AMMISSIBILI			
41	11.04.25	Quali fonti di cofinanziamento sono consentite per l'HUB? Con riferimento a quali tipologie di enti finanziatori si può configurare il rischio di doppio finanziamento (ad esempio, in caso di enti pubblici)?	Ai fini dell'individuazione di fonti di cofinanziamento, il proponente è tenuto ad operare nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, della normativa vigente e della disciplina in materia di aiuti di stato, coerentemente con quanto disposto all'articolo 6, commi 2-3-4 e 5 dell'Invito. Con specifico riferimento al divieto di doppio finanziamento, si precisa che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Tale principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea è valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.
42	11.04.25	È possibile prevedere un cofinanziamento "in kind", ad esempio con conferimento in conto impianti/capitale di macchinari?	I costi ammissibili sono quelli indicati all'articolo 7 dell'Invito che non prevede la possibilità di esporre spese nella forma di cofinanziamento "in kind".
43	11.04.25	La soglia minima del 25% indicata all'articolo 7 comma 1 lettera A sub lettera a) si riferisce al 25% dei costi del personale (quindi 25% del 40%) o 25% del costo complessivo dell'azione 1.1.2?	Il 25% dei costi di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR è conteggiato nel limite del 40% dei costi ammissibili per le spese di personale.
44	11.04.25	Nel Bando EDIH dedicato ai Poli europei d'Innovazione digitale (Misura M4C2 I2.3 PNRR – DM 10 marzo 2023, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 maggio 2024), il MIMIT ha	Per la realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere sull'Azione 1.1.3b, le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 7 comma 1, lettera B. Si dà inoltre indicazione di non utilizzare manuali o linee guida per la

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		<p>previsto quanto segue (Manuale di rendicontazione, pp. 81 e ss.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese sono rendicontabili se abbinate a un valore del servizio venduto (problema di attività da generare per poter rendicontare); - l'importo di spese rendicontate e servizio venduto deve coincidere perfettamente; - le spese sono rendicontabili solo nel momento quando è stato venduto un servizio (problema di tempistica di rendicontazione). <p>Questi vincoli stanno comportando moltissimi problemi di rendicontazione.</p> <p>Domanda: Nell'ambito dell'azione 1.1.3b, si conferma che gli investimenti e le spese di funzionamento del Polo possano essere rendicontate in assenza di abbinamento a servizi venduti?</p>	<p>rendicontazione di avvisi, bando e inviti emanati da altre amministrazioni che potrebbero fuorviare la realizzazione dell'intervento del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al D.D. n. 307 del 18 marzo 2025.</p>
45	11.04.25	<p>L'articolo 7, comma 1, si indica che "Sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro... avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR".</p> <p>È da intendersi che il 25% dei costi totale del progetto devono riguardare spese di personale afferente a soggetti della compagine progettuale assunti con fondi PNRR?</p>	<p>Risposta fornita con la FAQ n. 43.</p>
46	11.04.25	<p>Per l'azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettario per spese generali, è corretto?</p>	<p>Sì, è corretto.</p>
47	11.04.25	<p>Nel caso dell'Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca, visto il format di "Atto di Adesione e obbligo" che riporta la suddivisione degli incentivi, ripartiti sia per singolo beneficiario che per tipologia di aiuti (agli investimenti e al funzionamento), si chiede di confermare che sono ammissibili per: a)</p>	<p>Sì conferma.</p>

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		investimenti materiali e immateriali e b) spese amministrative e di personale (di cui all'articolo 7 comma 1 lettera B): <ul style="list-style-type: none"> • I costi sostenuti direttamente dal soggetto gestore del Polo, • I costi sostenuti dagli altri soggetti aggregati che partecipano all'azione. 	
48	11.04.25	Ammissibilità delle spese per l'Hub coordinatore: Ai sensi dell'articolo 7, Decreto Direttoriale n.307, "Spese ammissibili", si richiede di chiarire se le tipologie di spesa ivi elencate siano da ritenersi ammissibili anche per il soggetto Hub proponente in qualità di coordinatore, oppure se tali voci di spesa siano limitate ai soggetti esecutori del partenariato, quali Spoke, affiliati o altri soggetti attuatori.	Coerentemente con quanto riportato nella FAQ n. 6 pubblicata in data 04.04.2025, anche per il soggetto Hub le categorie di spesa ammissibili sono quelle previste dall'articolo 7 dell'Invito.
57	18.04.25	Rispetto all'art 7 comma 1/A lettera b è possibile esporre quote di ammortamento di attrezzature già nella disponibilità dei Beneficiari precedentemente all'ammissione a finanziamento?	Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dell'Invito sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
58	18.04.25	Nell'articolo 6 comma 1 lettera B si indica che è concedibile una agevolazione del 50% dei costi ammissibili per gli aiuti al funzionamento relativamente alle spese di personale e alle spese amministrative sostenute per attività di animazione e di marketing del Polo e per la gestione delle infrastrutture. Si domanda, in relazione all'articolo 7 comma 1 lettera B, in cui vengono elencate le spese ammissibili, quali spese specifiche relative alla gestione delle infrastrutture (di ricerca o calcolo) del Polo siano considerate eleggibili: solo spese di rifunzionalizzazione, adeguamento e/o	Come riportato nell'articolo 7, comma 1 lettera B, punto b) dell'Invito, sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione relativamente alle spese di personale e le spese amministrative, comprese le spese generali, riguardanti "Le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione" e "Le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione".

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		ampliamento relative agli attivi materiali di proprietà del Polo di innovazione od anche costi operativi?	
59	18.04.25	<p>Sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione relativamente a:</p> <p>per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014: le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR.</p> <p>Si chiede se il 25% citato nel testo che deve riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR debba essere calcolato sul costo complessivo del progetto, considerando il 40% dei costi totali del progetto "aggregato" dei due HUB; oppure debba essere calcolato con riferimento al singolo HUB? Oppure con riferimento al singolo ente partecipante?</p> <p>Se si riferisce al singolo ente partecipante questo potrebbe rappresentare un problema per quei soggetti che non hanno avviato nuovi contratti di lavoro con il PNRR.</p>	La risposta è stata fornita con la FAQ n. 43 pubblicata il 11.04.2025.
60	18.04.25	In relazione alle Azioni 1.1.2, 1.1.3b e 1.4.3 è possibile cofinanziare "in kind" tramite il costo del personale? E in quale percentuale massima?	Come risposto nella FAQ n. 42 pubblicata l'11.04.2025, i costi ammissibili sono quelli indicati all'articolo 7 dell'Invito che in nessun caso prevede la possibilità di utilizzare forma di cofinanziamento "in kind". Inoltre, si precisa che in questo tipo di interventi il

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
			cofinanziamento è rappresentato dalla differenza tra il costo rendicontato e l'agevolazione riconosciuta.
61	18.04.25	In relazione all'Art 5 comma 5 dell'Avviso si richiede se il vincolo del 15% relativo alle attività realizzate in aree del territorio nazionale non rientranti in una delle Regione meno sviluppate è applicato anche agli Spoke ed affiliati individuati dall'HUB come soggetti beneficiari?	Risposta fornita con la FAQ n. 54.
65	24.04.25	Considerato: • che il bando, all'art 6, individua, per l'azione 1.1.2 "esclusivamente la realizzazione delle attività di Ricerca Industriale e sviluppo sperimentale", che non sono attività di pertinenza dell'Hub; e • il contenuto della vostra risposta alla FAQ 26; si chiede di chiarire con quale modalità (percentuale di agevolazione e tipologia di attività) viene finanziata l'attività gestionale svolta dall'Hub (in qualità di soggetto proponente o co-proponente).	Risposta fornita nelle FAQ n. 6 e n. 48.
66	24.04.25	Considerato che il bando, all'art 6, individua, per l'azione 1.1.3 "la realizzazione di investimenti e il sostegno dei poli di innovazione" - che non sono attività di gestione progettuale dell'Hub - si chiede di chiarire con quale modalità (percentuale di agevolazione e tipologia di attività) viene finanziata l'attività gestionale svolta dall'Hub (Hub proponente e co-proponente).	Risposta fornita nelle FAQ n. 6 e n. 48.
67	24.04.25	Relativamente alle spese ammissibili indicate all'articolo 7 punto A), sono ammissibili soggetti che nel corso del PNRR non hanno avviato collaborazioni e contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) con gli investimenti realizzati con il PNRR, a fronte però della presenza nel progetto di altri soggetti partner che complessivamente	Ai sensi dell'articolo 7 dell'invito sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Di queste si chiede che almeno il 25% debba riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. Pertanto, come già riportato nella FAQ n.43 pubblicata il 11.04.2025 ai fini della determinazione di tali costi il 25% è calcolato come quota parte del 40%.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		soddisfano la soglia minima del 25%? Tale soglia di spesa è riferita al progetto in toto, a ciascun singolo Hub oppure a ciascun beneficiario?	
72	02.05.25	Si chiede conferma che, nell'ambito delle attività progettuali previste dalla Linea 1.1.2, i costi per attività di ricerca contrattuale, consulenze e altri servizi specialistici svolti da fornitori localizzati al di fuori delle Regioni meno sviluppate siano da considerarsi ammissibili, a condizione che: tali prestazioni risultino strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; le attività cui si riferiscono siano effettivamente sviluppate dal committente (soggetto beneficiario) nell'ambito di unità operative localizzate nelle Regioni meno sviluppate; le prestazioni acquistate non configurino una delocalizzazione dell'attività, bensì un supporto esterno a un'attività localizzata nel Sud. In tale ipotesi, si chiede di confermare che tali costi non siano da computarsi ai fini del limite massimo del 15% di costi ammissibili realizzabili al di fuori delle Regioni meno sviluppate, trattandosi di spese riferibili ad attività svolte in unità locali localizzate nel Mezzogiorno.	Si conferma.
73	02.05.25	Si chiede conferma che, nell'ambito delle attività previste dalla Linea 1.1.2, qualora un Organismo di Ricerca pubblico affidi a un altro ODR pubblico un'attività di ricerca contrattuale per un importo superiore a € 140.000 senza procedura di gara, in applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), tale affidamento rientri nell'ambito della collaborazione interistituzionale e, pertanto, debba essere rendicontato a costi reali, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.	Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del decreto 31 marzo 2023, n. 36 che prevede: "4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
			<p>d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.” È in capo agli OdR l’obbligo di assicurare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici.</p> <p>Nello specifico, con riferimento alla fattispecie richiamata nel quesito, si segnala, in particolare, che l’oggetto della cooperazione deve perseguire, come prescritto dalla norma richiamata, un obiettivo di interesse comune a tutti gli OdR coinvolti, non potendo costituirsi un mero affidamento di servizi di un soggetto verso l’altro dove il secondo ha il solo ruolo di fornitore. Relativamente alle modalità di rendicontazione, queste saranno declinate in un apposito documento che sarà fornito ai soggetti beneficiari.</p>
84	09.05.25	<p>Per l’Azione 1.1.2 è indicato chiaramente che le spese generali sono ammissibili in forma forfettaria nella misura massima del 20% dei costi diretti (personale, attrezzature, immobili, ricerca contrattuale e servizi esterni).</p> <p>Non risulta invece altrettanto chiaro quale criterio o driver debba essere applicato per la determinazione delle spese generali nelle Azioni 1.1.3b e 1.4.3. Si conferma che anche in questi casi è possibile applicare la stessa percentuale forfettaria? E, se sì, su quale base di costo andrebbe calcolata?</p>	<p>Con riferimento all’Azione 1.1.3.b e all’Azione 1.4.3, l’articolo 7 “Spese ammissibili” dell’Invito elenca i costi ammissibili ai sensi degli articoli, rispettivamente, 27 e 28 del Regolamento (UE) N. 651/2014 che, diversamente dall’articolo 25 applicabile all’Azione 1.1.2, non prevedono la possibilità di calcolare detti costi sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria. Tale precisazione per l’Azione 1.1.3b è stata fornita anche con la FAQ n. 46 pubblicata 11.05.2025. Pertanto, le spese ammissibili all’Azione 1.1.3.b e all’Azione 1.4.3 dovranno essere rendicontate a costi reali.</p>
85	09.05.25	<p>Si richiede conferma in merito alla possibilità che i partner o soci del progetto affidino incarichi di ricerca contrattuale ad altri soggetti facenti parte della medesima compagine progettuale.</p>	<p>I servizi di consulenza sono, per loro natura, attribuibili esclusivamente a soggetti esterni al committente nel rispetto della normativa applicabile.</p>
86	09.05.25	<p>Premesso che l'art 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, definisce i Poli di Innovazione come infrastrutture di Ricerca, ovvero strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze, si richiede conferma che sono</p>	<p>Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle elencate all'articolo 7 dell'Invito a cui si rinvia.</p>

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		ammissibili le spese relative ad attrezzature messe a disposizione dai Poli di Innovazione e incluse nei contratti di locazione immobiliare relativi agli spazi destinati allo svolgimento delle attività del Polo stesso.	
94	14.05.25	<p>Premesso che l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, definisce i Poli di Innovazione come infrastrutture di Ricerca, ovvero strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze si richiede conferma che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Hub, in quanto già Polo di Innovazione, possa essere considerato come la struttura di riferimento da rafforzare oggetto dell'iniziativa a valere sull' Azione 1.1.3b senza che sia necessario costituire un ulteriore soggetto giuridico; 2. In quest'ottica, la proposizione sul mercato dei servizi di sviluppo e di innovazione proposti dal Polo si concretizzerà in una vendita che verrà effettuata dall'Hub; 3. Nell'ambito degli aiuti al funzionamento erogati ai sensi dell'art. 27 del GBER, è ammissibile che: <ol style="list-style-type: none"> 1. Possano essere stipulati contratti di locazione immobiliare per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo con i partecipanti all'iniziativa progettuale proposta a finanziamento e che tali contratti possano contemplare l'utilizzo, anche temporaneo, delle attrezzature localizzate negli stessi locali ma di proprietà dei soggetti partecipanti all'iniziativa; 2. Le prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione possano essere acquisite dai soggetti partecipanti all'iniziativa. 	<p>Premesso che, relativamente all' individuazione e definizione del Polo di innovazione, si fa riferimento a quanto comunicato nella FAQ n. 53 pubblicata in data 18.04.25, si conferma che, ai fini della concessione dell'agevolazione, le condizioni stabilite dalla definizione di Polo di cui all'articolo 2 punto p) dell'Invito, nonché da tutte quelle sancite dalle disposizioni comuni e dall'articolo 27 del Reg. (UE) 651/2014, devono essere soddisfatte sia dalla struttura integrata complessiva sia da ciascuna delle singole entità operative.</p> <p>Si conferma che per l'Azione 1.1.3b non è richiesta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.</p> <p>Con riguardo agli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 27 del GBER, si precisa che: 1) i costi per l'acquisto o la locazione di attivi materiali e/o immateriali elencati all'articolo 7, comma 1, lettera B dell'Invito tra le spese ammissibili sono da intendersi sostenuti nei confronti di terzi e non di soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui all'Invito in oggetto; 2) i servizi di consulenza sono, per loro natura, attribuibili esclusivamente a soggetti esterni al committente nel rispetto della normativa applicabile e non possono essere acquistati da soggetti partecipanti all'iniziativa.</p>


FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
95	14.05.25	<p>Si richiede un chiarimento in riferimento all'articolo 7 "Spese ammissibili" del bando, comma 1 lettera b) <i>"i costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo"</i>. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. È ammissibile a finanziamento il costo relativo alle quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature di nuova fabbricazione acquistati prima dell'avvio del progetto?</p> <p>In particolare, è ammissibile a finanziamento il costo relativo alle quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature acquistati nell'ambito di precedenti progetti PNRR e non ancora completamente ammortizzati?</p>	<p>La risposta è stata fornita nella FAQ n. 57 pubblicata in data 18.04.25. Ad ulteriore chiarimento, si precisa che non sono ammissibili a finanziamento né quote di ammortamento riferibili a strumenti ed attrezzature acquistati prima dell'avvio del progetto, né quelle residue riferite a strumenti ed attrezzature acquistati nell'ambito di altri progetti PNRR.</p>
96	14.05.25	<p>In merito alle spese ammissibili, leggendo l'art. 7, lett. B) del bando, è corretto ritenere che gli investimenti materiali per l'azione 1.1.3b siano rendicontabili a costo storico?</p> <p>Nel paragrafo successivo, invece, si precisa che gli attivi immateriali devono soddisfare la condizione di essere ammortizzabili. Si deve quindi intendere che per i beni immateriali siano ammissibili solo le quote di ammortamento?</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 5 lettera B, l'Azione 1.1.3b sostiene il consolidamento dei Poli di innovazione attraverso investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento delle infrastrutture e i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali (articolo 27, comma 5). Tali spese devono essere rendicontate a costi reali.</p>
100	23.05.25	<p>L'articolo 7 prevede per la Linea 1.1.2 l'ammissibilità di spese di personale fino al 40% di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. Si chiede conferma dell'ammissibilità di spese per personale</p>	<p>Si conferma.</p>

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		titolare di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR.	
108	06.06.25	Nel formulare il budget è possibile rendicontare il PM nella linea dedicata alle filiere strategiche, o ai Poli d'innovazione?	Il soggetto proponente potrà imputare i costi relativi alle figure tecniche necessarie allo svolgimento delle attività progettuali individuate compatibilmente con le tipologie di costi ammissibili indicati per ciascun'Azione all'articolo 7, comma 1, lettere A), B) e C) dell'Invito.
109	06.06.25	Chiarimento in merito all'art 7 lett. A del bando, in cui si legge che le spese di personale "sono ammissibili fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro (...) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR". La normativa giuslavoristica in materia di contratti di lavoro a termine prevede che un contratto di lavoro a tempo determinato non possa superare i 24 mesi di durata totale, incluso il periodo del contratto iniziale e eventuali proroghe. Ne deriva che diversi partner aziendali abbiano già stabilizzato, sui progetti PNRR in corso, contratti a tempo determinato, trasformandoli in contratto a tempo indeterminato, e tale personale sia dunque entrato in organico in azienda. In maniera analoga diverse università hanno stabilizzato alcuni RTD-A, che sono diventati RTD-b (dunque personale strutturato di quell'università). Si chiede conferma che, ai fini del computo del 25%, si possano valorizzare/computare anche queste figure, selezionate e arruolate nel corso del progetto PNRR, e divenute già stabili in organico.	<p>Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lett. A, punto a), rientrano nel computo del 25% esclusivamente le forme di impiego a termine ovvero collaborazioni e contratti di lavoro quali ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca. Tenuto conto che il vincolo del 25% è funzionale a garantire la continuità di contratti attivati in costanza di PNRR che non hanno conseguito i termini per la stabilizzazione, le ulteriori risorse umane già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto per la quota residua.</p> <p>Nel merito, si precisa, come riportato nella FAQ n. 43 del 11 aprile 2025 che il 25% è conteggiato nel limite del 40% dei costi ammissibili per le spese di personale.</p>
110	06.06.25	Facendo seguito al quesito n. 96, con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 7, lett. B) del bando, si chiede conferma che, per gli investimenti materiali previsti dall'azione 1.1.3b, sia riconosciuto come ammissibile l'intero valore del bene, senza applicazione di quote di ammortamento. Nel paragrafo successivo si precisa che gli attivi immateriali devono essere ammortizzabili: ciò implica che, per i beni immateriali, siano invece ammissibili esclusivamente le relative quote	<p>L'essere ammortizzabili è una delle condizioni, unitamente alle altre specificate all'articolo 7, lettera B) punto elenco a) dell'Invito, necessarie ai fini dell'ammissibilità dei costi degli investimenti immateriali.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Regolamento UE n. 651/2014 i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.</p>

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		di ammortamento?	
111	06.06.25	Quali tipologie contrattuali sono ammissibili per le spese di personale nell'ambito dell'azione 1.1.3b "Aiuti al funzionamento del polo"? (ed esempio sono ammissibili contratti co.co.co o tempo determinati?) È possibile rendicontare anche il personale dipendente già in forza presso il soggetto esecutore?	Per l'Azione 1.1.3b, relativamente alle spese di personale di cui all'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili tutte le tipologie contrattuali legittimamente consentite dall'ordinamento giuridico.
112	06.06.25	Per l'azione 1.1.2 non viene esplicitamente menzionata la possibilità di noleggiare o prendere in leasing attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. Ai fini di una corretta allocazione del budget, è corretto considerare queste spese come rientranti nella categoria prevista all'art. 7, lett. d) del bando, ovvero "costi per la ricerca contrattuale e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo"? In caso contrario, a quale altra categoria di spesa andrebbero imputate?	A valere sull'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili sono quelli riferiti a strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione nel rispetto di quanto indicato all'articolo 7, comma 1, lettera A, punto b) dell'Invito. Tali spese non possono essere incluse tra quelle indicate al punto d) del medesimo articolo riferendosi queste a costi di ricerca contrattuale ovvero di esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente e che possono includere, oltre quelli esplicitamente richiamati nell'Invito e a solo titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione ecc.
113	06.06.25	Uno degli Istituti CNR sta partecipando ad una proposta progettuale nell'ambito del Decreto in oggetto. In conformità con l'art. 108, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/11060, il suddetto Istituto sta inserendo in proposta esclusivamente le sue sedi operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate. Una delle sedi operative che stanno inserendo è una URT (Unità di Ricerca presso Terzi) situata presso l'Università di Palermo. Questa URT ubicata a Palermo non è però un centro di spesa ma è associata al centro di spesa principale dell'Istituto che è nella sede di Montelibretti (Regione Lazio). Questa URT può rientrare tra le sedi localizzate presso le "Regioni meno sviluppate"?	Ai fini della realizzazione delle attività progettuali e nel rispetto dei requisiti dei progetti di cui all'articolo 5 dell'Invito le attività progettuali dovranno essere realizzate, per almeno 85% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in unità operative localizzate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e in misura non superiore al 15% del totale dei costi ammissibili nelle altre regioni. Nel caso in cui l'ubicazione del centro di costo non coincide con l'unità operativa, ai fini del soddisfacimento della predetta condizione, concorre la localizzazione del centro di costo.
114	06.06.25	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera B, punto a), lettera i.i. del D.D. n. 307 del 18 marzo 2025, tra le spese ammissibili rientrano quelle relative alla rifunzionalizzazione, all'adeguamento e/o	Tenuto conto di quanto rappresentato nella FAQ 53 pubblicata il 18.04.2025, e delle caratteristiche che ai fini dell'Invito presenta il Polo di Innovazione, si conferma che gli aiuti agli investimenti sono concessi al proprietario del polo di innovazione e conseguentemente

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		all'ampliamento degli attivi materiali di proprietà del Polo di Innovazione. Per poter accedere a tale tipologia di spesa, è necessario che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà di uno dei soggetti appartenenti all'aggregazione, oppure è sufficiente che il soggetto disponga di un valido titolo di disponibilità sull'immobile (ad esempio un contratto di locazione)?	a qualsiasi soggetto che detenga una partecipazione alla proprietà; mentre gli aiuti al funzionamento sono concessi al gestore del polo di innovazione, anche qualora la struttura organizzativa sia diffusa sul territorio e le attività di gestione siano realizzate in diverse sedi.
115	06.06.25	In quale momento deve essere garantita la disponibilità dei locali del Polo di Innovazione? • al momento della presentazione della manifestazione di interesse? • al momento dell'accettazione del decreto di concessione?	Risposta fornita con la FAQ n. 113, pubblicata il 06.06.25.
116	06.06.25	Si chiede se il rispetto delle quote dei costi ammissibili (85% Regioni meno sviluppate - 15% altre Regioni) sia da applicare all'intero progetto nel suo complesso o al singolo beneficiario. In particolare, nel caso in cui il beneficiario sia l'Hub di un ecosistema ubicato in una regione del Centro Nord, si chiede se questo debba comunque, tramite i propri soci, garantire una copertura dei costi così come prevista da bando o possa esclusivamente partecipare ai costi ammissibili relativi al 15% del budget disponibile per le Regioni del Centro Nord.	Come riportato all'articolo 5 dell'Invito le percentuali che indicano la localizzazione delle attività progettuali sono calcolate sul totale dei costi ammissibili per ciascun progetto.
117	06.06.25	Si chiede se, in qualità di unità operative Hub, possano partecipare alla proposta progettuale solo quei soci che ricoprono il ruolo di Spoke o Affiliati o anche i soci che non partecipano alle attività progettuali PNRR, ma esclusivamente alla compagine sociale.	Secondo quanto comunicato nella FAQ n. 91 pubblicata il 14 maggio, è possibile indicare quale unità operativa del soggetto HUB qualunque soggetto già associato all'HUB, purché non partecipi già in qualità di SPOKE, affiliato o beneficiario di bando a cascata. L'ubicazione di tali unità operative concorre al computo delle percentuali dell'85% o del 15% individuate dall'articolo 5 dell'Invito per la realizzazione delle attività progettuali.
118	06.06.25	Fermo restando le percentuali di contribuzione pari al 50%, si chiede conferma che rispetto alle azioni 1.1.3b e 1.4.3 non sussistono soglie percentuali massime per le voci di spesa ammesse sul totale di progetto, come diversamente specificato per l'azione 1.1.2 dove compaiono i vincoli rispetto al personale (40%) e alle spese generali	Le indicazioni in merito alle tipologie di spese ammissibili per ciascuna Azione sono quelle indicate all'articolo 7 dell'Invito.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		(20%).	
119	06.06.25	Si chiede se nell'azione 1.1.3b tra le spese di attivi materiali siano comprese spese edili per adeguamento dei locali/laboratori.	Risposta fornita con la FAQ n. 117 del 06.06.25.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA			
87	09.05.25	Si chiede se i soggetti Attuatori Hub devono compilare e firmare l'Allegato 3b DSAN Requisiti OdR.	L'allegato 3b DSAN Requisiti OdR relativo al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni di cui all'Invito è compilato da ciascun soggetto beneficiario Organismo di Ricerca (OdR); e quindi anche dall'Hub proponente che possa configurarsi sia come beneficiario che come OdR.
88	09.05.25	Si richiede conferma che l'Allegato 2 debba essere compilato in doppia lingua (italiano e inglese), secondo il format ufficiale messo a disposizione.	Si conferma, che, come disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera a), il formulario per la presentazione dei progetti (Allegato 2) deve essere obbligatoriamente redatto in lingua italiana e in lingua inglese secondo le modalità riportate nella FAQ n.81 pubblicata il 6 maggio u.s.
120	06.06.25	La dichiarazione DNSH deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti della compagine di partenariato?	Secondo quanto riportato nel modello "Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852", la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Hub Proponente.
121	06.06.25	Aziende e controllate: la DSAN Imprese deve essere compilata sia dall'azienda controllante che dall'azienda controllata?	Secondo quanto riportato nel modello " <i>Allegato3a – Modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti per le imprese</i> ", la dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa presente nella compagine di partenariato e sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.
122	06.06.25	La dichiarazione Antiriciclaggio è richiesta solo all'Hub o anche a tutti i soggetti del partenariato?	Secondo quanto riportato nel modello " <i>Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tema di Antiriciclaggio (D.Lgs 21.11.2007, n. 231)</i> ", la dichiarazione deve essere compilata da ciascun soggetto della compagine di partenariato.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
VALUTAZIONE TECNICO -SCIENTIFICA			
101	23.05.25	In relazione all'Invito D.D 307, rispetto alla premialità "Presenza qualificata di PMI della filiera" considerato che la stessa è presente su entrambe le azioni ma con punteggi differenti (4+6), chiedo se, per avere il massimo punteggio (10), è sufficiente prevedere il coinvolgimento totale di n.6 PMI, o se è necessario prevedere il coinvolgimento di un totale di 10 PMI, 4 per l'azione 1.1.2 e 6 per l'azione 1.1.3b.	Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del D.D. n. 359 del 21 marzo 2025, e come riportato nelle griglie di valutazione per ciascuna Azione, i criteri di premialità concorrono con i loro punteggi alla determinazione del punteggio attribuibile ad ogni Azione. Il punteggio complessivo attribuibile alla domanda di partecipazione discende dalla somma dei punteggi raggiunti da ogni singola Azione. Per ciascuna Azione è necessario il raggiungimento della soglia minima di punteggio specificamente riferita, intesa quale sommatoria della soglia minima attribuita a ciascun criterio di valutazione previsto per la singola azione.
SISTEMA INFORMATIVO			
49	11.04.25	Iscrizione al sistema QIIR: dove è possibile reperire il codice anagrafe (CA) di riferimento?	<p>Il Codice Anagrafe (CA) viene assegnato automaticamente dalla web app al momento dell'iscrizione.</p> <p>In alternativa, è possibile visualizzarlo accedendo alla web app e seguendo questi passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliccare sulla voce "Le mie strutture" 2. Accedere alla propria struttura 3. Il Codice Anagrafe sarà visibile in alto a sinistra nella schermata della struttura. 
62	18.04.25	Indicazione operativa in merito alla registrazione/accreditamento della Struttura sul portale QIIR: nella compilazione del form di accreditamento della Fondazione, è richiesto come dato obbligatorio il codice ATECO per i soggetti privati. La nostra Fondazione è un	Il campo Codice ATECO è stato reso non obbligatorio.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		soggetto privato non economico, non iscritta al registro delle imprese e pertanto priva di ATECO. Non possiamo però dichiararci soggetti pubblici, come compiliamo il form? Al momento l'impossibilità di inserire il codice ATECO è un ostacolo bloccante.	
63	18.04.25	Si richiede se i 15/20 partecipanti selezionati dall'HUB devono accreditarsi sulla piattaforma Gest-A come sottostruttura delle Strutture create dall' Hub o sono anche essi Struttura? In alternativa è l'HUB che deve registrare gli affiliati che parteciperanno all'invito all'interno della sua Struttura?	Tenuto conto che ai fini dell'accreditamento sul SI GEST-A sono date le seguenti definizioni: la Struttura è identificata come il soggetto principale di un'organizzazione; la Sottostruttura rappresenta l'articolazione formale della Struttura e potrà essere coinvolta formalmente nella proposta progettuale presentata. Sia l'Hub che i soggetti dell'aggregazione devono registrarsi in Gest-A come Strutture (accreditate dal MUR), mentre le loro sotto-articolazioni devono registrarsi come Sottostrutture (abilitate dalle Strutture di afferenza).
74	02.05.25	È possibile che la procedura di accreditamento tramite Gest-A sia processata da una persona formalmente delegata dal legale rappresentante? Se sì come deve essere trasmessa la delega?	La richiesta di accreditamento può essere presentata sia dal Legale Rappresentante che dai suoi delegati. Questi ultimi devono essere previamente censiti su Gest-A all'interno della struttura di riferimento e, durante la procedura, è previsto un campo specifico in cui caricare la delega del Legale Rappresentante.
75	06.05.25	Linee guida per l'inserimento dei Work Package (WP) sulla piattaforma: Si chiede cortesemente di fornire indicazioni in merito alla corretta modalità di compilazione dei Work Package all'interno della piattaforma, al fine di disporre di un quadro più chiaro per la definizione del budget della proposta progettuale. Considerata l'assenza, ad oggi, di linee guida specifiche, si chiede se sia prevista la loro pubblicazione e, in tal caso, con quali tempistiche?	La web app QIIR (piattaforma) prevede la seguente struttura per la compilazione dei progetti: A ogni progetto deve essere associato almeno un Work Package (WP), fino a un massimo di N. Per ogni WP deve essere associata almeno un'unità operativa, nonché tutte quelle che partecipano alla sua realizzazione. A ogni Work Package deve essere associata almeno un'attività (Activity). Ogni Activity è legata a una sola unità operativa, ed è in questa sezione che verrà compilata la relativa scheda costi. Il budget complessivo è dato dalla somma dei costi di tutte le Activity, ma viene calcolato automaticamente dal sistema e reso disponibile nella sezione "Dati economici di progetto".
76	06.05.25	Collegamento tra Obiettivi e Work Package – Inserimento dei costi: Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della sezione "Obiettivi", in particolare rispetto all'inserimento degli obiettivi intermedi di progetto. Considerato che ciascun obiettivo deve	No, l'inserimento dei costi non avviene nella sezione "Obiettivi", ma secondo le modalità indicate nella precedente FAQ n. 75. Si consiglia di procedere alla compilazione degli obiettivi solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i Work Package e delle relative Activity, e una volta che i costi risultano stabili.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		essere associato a un determinato Work Package, l'inserimento dei costi previsti verrà effettuato durante la compilazione della sezione "Obiettivi".	La web app calcola automaticamente il valore degli obiettivi intermedi e annuali sulla base delle Activity associate (tramite il pulsante "Ricalcola"). In particolare, quando si definisce un obiettivo intermedio, la parte finanziaria viene determinata automaticamente dal sistema in funzione delle Activity selezionate (può essere modificata manualmente dall'utente). È inoltre necessario associare una delivery che descriva l'avanzamento fisico del relativo WP in quel momento.
77	06.05.25	Alimentazione della sezione "Dati economici di progetto": Si chiede inoltre di specificare se i costi inseriti nella sezione "Obiettivi" consentano la compilazione automatica della sottosezione "Dati economici di progetto", presente nei "Dati generali". In tal caso, si richiede di conoscere le modalità di inserimento: è previsto l'uso di un file Excel o di una tabella dedicata, oppure l'inserimento dovrà avvenire attraverso la compilazione di un campo descrittivo direttamente in piattaforma?	Come spiegato nella FAQ n. 75, i "Dati economici di progetto", presenti nella sezione "Dati generali", sono generati automaticamente come somma dei costi inseriti nelle singole Activity, suddivisi per tipologia di spesa. In particolare, il sistema restituisce: - il totale complessivo del progetto - il totale per ciascun Work Package - il totale per ciascun partecipante Non è previsto l'inserimento manuale dei costi nella sezione "Obiettivi", né l'utilizzo di file Excel o tabelle esterne. L'elaborazione avviene automaticamente in base ai dati già inseriti nelle Activity.
78	06.05.25	Con riferimento al partnership agreement, l'Avviso, all'art 4 comma 9, prevede che "Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, il Soggetto Hub di cui al comma 1 e i Soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono realizzare i progetti in forma collaborativa mediante accordi formali (partnership agreement)." Da questo articolo e dai seguenti che fanno riferimento al partnership agreement noi capiamo che tale agreement è condizione essenziale ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, qualora il progetto risultasse (successivamente) ammesso al finanziamento; pertanto, non sembrerebbe un documento da unire alla candidatura. Diversamente, dal sistema QIIR vediamo che l'accordo formale di collaborazione deve essere allegato alla domanda... È confermato pertanto che il Partnership Agreement vada fatto con la domanda, a prescindere dal finanziamento, e non in un secondo momento con la conferma di agevolazione?	In accordo con la risposta fornita nella FAQ n. 19, è stato rimosso il vincolo informatico che rendeva il campo obbligatorio.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
79	06.05.25	Deleghe per la compilazione della domanda. È possibile per le persone delegate dal rappresentante legale di un Hub accedere ad una stessa domanda in preparazione oppure solo la persona delegata che avvia il processo di compilazione di una domanda da sottoporre può operare in piattaforma per la specifica domanda?	L'unica persona ammessa alla compilazione della proposta, relativa alla manifestazione di interesse, è colei che avvia il processo di compilazione. Tuttavia, questa persona ha la possibilità di invitare i partner, i quali potranno inserire le informazioni relative alla propria unità operativa e alle attività (Activity) a cui sono stati associati. Si precisa, infine, che chi ha avviato la compilazione può procedere anche in totale autonomia.
80	06.05.25	Inserimento dei soggetti beneficiari di progetto in QIIR. Potreste fornire le indicazioni operative per aggiungere i soggetti beneficiari di progetto, una volta avviata dall'hub una sessione per la sottomissione di una proposta? Si dice che devono essere invitati ma non è chiaro in che modo, non essendo visibile un tasto per aggiungere altre strutture oltre l'Hub.	Per aggiungere i soggetti beneficiari di progetto, una volta avviata dall'Hub una sessione per la sottomissione della proposta, è possibile procedere in due modalità alternative: 1. Inserimento diretto dell'unità operativa da parte del compilatore: - Accedere alla sezione "Unità operative partecipanti" - Cliccare su "AGGIUNGI UNITÀ OPERATIVA" - Alla domanda "Vuoi aggiungere la Struttura capofila come Unità Operativa?", selezionare "No" - Inserire il codice fiscale e il codice anagrafe dell'unità operativa da aggiungere (Censimento du Gest-A) - Cliccare su "Aggiungi Unità Operativa" 2. Invito dell'unità operativa: - Accedere alla sezione "Invitati" - Selezionare "INVITA RAPPRESENTANTE UNITÀ OPERATIVA" - Compilare i campi richiesti: Nome, Cognome, E-mail, Codice fiscale del referente dell'unità operativa - Il referente riceverà l'invito e, per accettarlo, dovrà inserire il codice fiscale del proprio ente e il relativo codice anagrafe Si precisa che indipendentemente dalla soluzione scelta, sia i Capofila (HUB) che i partner devono registrarsi a Gest-A per poter accedere alle proposte progettuali.
81	06.05.25	Progetto in IT e EN: Il bando D.D. 307 richiede la sottomissione della proposta "in italiano ed in inglese secondo le istruzioni che saranno fornite sul sistema informatico". La struttura delle sezioni della piattaforma sembra configurata per	La web app QIIR consente esclusivamente la compilazione in lingua italiana. L'Allegato 2 – Modello di formulario, richiesto in doppia lingua, sarà disponibile per il download da QIIR in versione italiana. Spetta al proponente tradurre il documento in inglese e caricarlo nell'apposita sezione della piattaforma.

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		inserire la proposta in una sola lingua. In quale sezione del sistema informatico si trovano le istruzioni? È possibile riportarle come FAQ?	
82	06.05.25	Dichiarazioni in allegato al bando. Il bando prevede una serie di dichiarazioni firmate dai soggetti partecipanti da allegare alla proposta: nella piattaforma QIIR dove vanno inserite tali dichiarazioni?	A conclusione dell'inserimento della proposta, la piattaforma QIIR prevede un'apposita sezione per il caricamento degli allegati richiesti dal bando.
89	09.05.25	All'interno della piattaforma, nella sezione dedicata al coordinatore del progetto, è richiesto l'inserimento della lettera d'incarico. Nel caso di proposta progettuale congiunta, questa deve essere rilasciata da entrambi gli Hub, oppure solo dal solo Hub proponente principale?	Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione è richiesta, ai sensi dell'articolo 4 comma 10, l'indicazione del Coordinatore Tecnico-Scientifico; pertanto, la lettera d'incarico non è un documento obbligatorio da presentare in questa fase di sottomissione delle domande. Il relativo campo presente sul sistema informativo QIIR verrà reso non obbligatorio.
97	14.05.25	Si chiede conferma che il modulo di domanda e le dichiarazioni sostitutive (DSAN) saranno generati direttamente dal sistema QIIR (https://qiir.mur.gov.it/). In caso contrario, si chiede conferma che tali documenti dovranno essere compilati offline e successivamente caricati sulla piattaforma. Qualora fosse quest'ultima la modalità prevista, si chiede se gli allegati saranno resi disponibili in formato editabile.	Si conferma che gli allegati previsti all'articolo 8 dell'Invito che il soggetto proponente deve presentare devono essere compilati offline e caricati sul sistema informativo. Il formato è quello reso disponibile nella documentazione allegata all'Invito e pubblicata al link: https://www.ponricerca.gov.it/pon-ricerca/pn-ric-2021-2027/bandi/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-n-307-del-18032025/
123	06.06.25	In relazione all'Avviso in oggetto, chiedo se il formulario (allegato2) dev'essere unico per entrambi le azioni 1.1.2 e 1.1.3b o se è richiesta la compilazione di un allegato per ogni per singola Azione.	Come da Modello di formulario (allegato 2 dell'Invito), la presentazione dei progetti per tutte le Azioni avviene attraverso un unico documento che sarà generato dal Sistema QIIR esclusivamente in lingua italiana. Il proponente, per la presentazione in lingua inglese dovrà tradurre il documento e caricarlo nell'apposita sezione della piattaforma.
124	06.06.25	Con riferimento al Coordinatore della Proposta che si occupa della sua compilazione, si chiede conferma: 1) che esso possa essere una figura (es. consulente esterno) incaricata esclusivamente al fine di operare sulla piattaforma per la compilazione	Con riferimento alla figura del Coordinatore della Proposta si conferma che si tratta di una figura attivata dal Sistema informatico per operare all'interno del sistema medesimo e il caricamento della lettera d'incarico non è obbligatorio. La piattaforma non prevede il cambio automatico del nominativo indicato; per farlo il soggetto proponente può rivolgersi al Cineca

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		della proposta per conto dell'Hub proponente e che il suo ruolo, quindi, si esaurisca con la presentazione della proposta. 2) che il caricamento della relativa lettera di incarico sia obbligatorio in questa fase di presentazione. Inoltre, qualora il coordinatore della proposta che ha avviato la compilazione dovesse cambiare prima della presentazione della proposta, è possibile modificarlo? Se no, occorrerà annullare la compilazione precedente e avviare una nuova compilazione da parte del nuovo coordinatore?	e chiedere la modifica attraverso l'apertura di un ticket.
125	06.06.25	Nella piattaforma c'è la possibilità di caricare lettere di manifestazione di interesse, qualora disponibili, da parte di soggetti pubblici non afferenti al partenariato che supportano il progetto ed eventualmente potranno collaborare a titolo gratuito?	No. Al momento la piattaforma non consente il caricamento di documentazione diversa da quella richiesta dall'Invito; tuttavia, tale funzionalità verrà implementata a breve. Tale funzionalità permetterà di inserire, ad integrazione della documentazione obbligatoria, un unico file pdf, che potrà contenere tutto ciò che si ritiene utile ai fini della presentazione della proposta
126	06.06.25	Aziende e controllate: per l'accreditamento alla piattaforma GEST A, è necessario registrare la società controllante e, come sua sottostruttura, anche la controllata? In caso negativo, come bisogna procedere? È possibile registrare esclusivamente la controllata, anche se inizialmente, nel partenariato del Centro Nazionale PNRR, il partner era la controllante che successivamente ha delegato le attività ad altre società controllate? Le controllate devono necessariamente essere le stesse che hanno partecipato alle attività del Centro Nazionale PNRR?	Ai fini dell'accreditamento sulla piattaforma Gest-A le imprese vanno registrate entrambe come strutture: il sistema considera una struttura sulla base del proprio codice fiscale (univoco). Con riferimento alle imprese che entrano a far parte della compagine di partenariato si richiama quanto comunicato con le FAQ n. 13 del 04.04.2025 e n. 51 del 18.04.2025.
127	06.06.25	Numerosità Partner. Nell'ambito di una proposta congiunta, come viene calcolato il numero massimo di 20? In particolare: 1) gli hub co-proponenti vengono conteggiati tra i 20 o sono esclusi? Nel secondo caso, la piattaforma non permette l'inserimento di 20 partner + gli hub proponente e co-proponenti. 2) nel caso di un ente con più sedi operative (es. CNR che partecipa	In merito alla logica di controllo applicata da QIIR, si specifica quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - Se la proposta progettuale è presentata da un singolo HUB, il numero massimo di partner ammessi è 15 + 1 (HUB Capofila). - Se la proposta è presentata in forma congiunta da più HUB, il numero massimo sale a 20 + 1 (HUB Capofila).

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		con più Istituti; Università che partecipano con più Dipartimenti), come avviene il conteggio dei Partner? Ogni ente va inserito una sola volta come sottostruttura unica? Le eventuali sottostrutture inserite dal medesimo soggetto, rientrano nel computo dei 20?	
128	06.06.25	Si chiede: 1) di consentire l'accesso in piattaforma a più utenti, non esclusivamente al responsabile scientifico; 2) di esplicitare i campi obbligatori, in linea con il Decreto 307 e relativi allegati; 3) di prevedere la possibilità di stampare versioni progressive della domanda, al fine di avere una visione unitaria del progetto da presentare.	1. QIIR già consente la compilazione multiutente, come segue: • Coordinatore della proposta: amministratore generale dei due/tre progetti e responsabile della trasmissione al MUR. • Coordinatore scientifico: censito dal Coordinatore della proposta per ogni singolo progetto; può gestire la compilazione fino alla chiusura. • Referente scientifico: può essere invitato dal Coordinatore della proposta o dal Coordinatore scientifico, e potrà inserire le informazioni relative alle Unità Operative di appartenenza e alle attività dei Work Package a cui è stata associata 2. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. Inoltre, in alto a sinistra in ogni progetto, è disponibile un box che consente di evidenziare i campi obbligatori con un semplice clic. 3. La funzionalità richiesta per stampare versioni intermedie della domanda non è attualmente disponibile ma sarà implementata a breve. Si precisa che tutte queste informazioni sono reperibili nei manuali disponibili anche per il download direttamente dalla piattaforma, accessibili tramite il tasto "Richiedi supporto / Manuali". Si ricorda inoltre agli utenti che possono consultare la sezione "Info utili" presente nella Web Application.
129	06.06.25	Si conferma che il numero di caratteri indicato nell'allegato 2 è da intendersi come complessivo del paragrafo e non per singolo partner?	Il numero di caratteri indicato nell'allegato 2 è da intendersi per partner ma è indicativo come scritto nella prima pagina dell'allegato stesso. Per il dettaglio sul numero dei caratteri si può far riferimento ai campi nella piattaforma QIIR.
130	06.06.25	I campi disponibili in piattaforma per la descrizione generale del progetto sono quasi tutti presenti anche nell'allegato 2, ma con una sequenza completamente diversa e con un numero di caratteri massimo talora molto differente. Se in piattaforma vengono caricati testi nei limiti indicati, ma che eccedono i caratteri indicati nell'allegato 2, il sistema genererà un	I caratteri indicati hanno lo scopo di suggerire un dimensionamento dell'informazione e non è previsto alcun troncamento; conseguentemente non è necessario riassumere il testo se si è fatto riferimento alle indicazioni presenti nell'allegato 2

FAQ n.	Data di pubblicazione	Quesito	Risposta
		allegato 2 tronco? Bisognerà riassumere il testo a mano?	
131	06.06.25	Alcune note esplicative dei campi presenti in piattaforma sono diverse da quelle presenti nell'allegato 2. Cosa prevale?	La nota in prima pagina del Formulário indica come il form sia indicativo: "... <i>Il presente format è indicativo dei contenuti richiesti per la presentazione della proposta progettuale in coerenza con quanto previsto dall'Avviso. Il Ministero si riserva di digitalizzare, adeguare e/o adattare lo stesso al fine di renderlo disponibile, fruibile e compilabile nella piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle domande di accesso al contributo; tale adeguamento sarà finalizzato a garantire la piena rispondenza agli elementi previsti nell'Avviso, con particolare riferimento a tutte le specifiche previste dallo stesso</i> ". In virtù di quanto esposto prevale la piattaforma.
132	06.06.25	È possibile inserire figure e/o tabelle in piattaforma?	Risposta fornita con la FAQ n. 125 del 06.06.25.
133	06.06.25	All'interno della piattaforma, nella sezione dedicata ai referenti amministrativi e scientifici delle unità operative è richiesto l'inserimento della lettera d'incarico. Dal momento che l'obbligo della lettera di incarico è stato reso non obbligatorio per il coordinatore scientifico delle diverse azioni, la stessa interpretazione vale anche per i referenti scientifici e amministrativi delle U.O.?	Le lettere d'incarico non rappresentano documentazione obbligatoria e pertanto non devono essere fornite in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Si comunica che il termine di presentazione per i quesiti è scaduto il 4 giugno u.s

L'ultima pubblicazione delle F.A.Q. è stata fissata per oggi 6 giugno.

Si comunica, altresì, che, per problemi di natura tecnica afferenti al Sistema Informativo QIIR, è possibile fare riferimento all'account dedicato presente nella piattaforma suddetta (link: <https://mur.support.cineca.it/support.php?service=qiir.mur.gov.it>).